

COMUNE DI SINALUNGA
Provincia di Siena

COMUNE DI SINALUNGA
1146
04.09.08
19.09.08
04.09.08
R

**Regolamento per l'esercizio delle funzioni amministrative comunali in
materia di impianti di distribuzione carburanti situati lungo le
autostrade e i raccordi autostradali**

Approvato con delibera di C.C. n.51 in data 31/7/2008

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente in materia, l'esercizio delle funzioni amministrative delegate al comune ai sensi dell'art.23, co. 3 bis della L.R. 1/2001, riguardanti il conferimento di concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione lungo le autostrade ed i raccordi autostradali ubicati nel territorio comunale ed autorizzazioni connesse.

Art. 2
Concessioni per nuovi impianti

1. La domanda per il rilascio della concessione petrolifera per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti da ubicarsi nell'autostrada o nei raccordi autostradali è presentata dall'interessato al Comune sede dell'impianto
2. Nel caso di impianti localizzati in aree che interessano più territori comunali limitrofi, l'istanza deve essere inoltrata al Comune nel cui territorio insiste la parte più ampia di superficie dell'area.
3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) Perizia giurata, redatta da un tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo ordine professionale, attestante la conformità alle disposizioni del piano regolatore e di tutela dei beni storici e artistici, nonché il rispetto delle prescrizioni fiscali, sanitarie, ambientali e di prevenzione incendi ;
 - b) Documentazione o autocertificazione volta a dimostrare il possesso da parte del richiedente, dei requisiti soggettivi, nonché la capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli artt. 5, 6 e 7 del D.P.R. 27 ottobre 1971, 1269;
 - c) Dichiarazione di assenso da parte della società titolare della concessione autostradale o dell'ANAS.
 - d) Relazione tecnica ed elaborati tecnici dai quali risulti anche la disposizione planimetrica dell'impianto .
4. Qualora la richiesta riguardi anche l'erogazione dei prodotti G.P.L. e/o metano il comune deve verificare gli aspetti relativi alla compatibilità urbanistica la cui normativa viene, in ogni caso, fatta salva .
5. Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, completa della sopra citata documentazione, il responsabile dell'Area Funzionale competente provvede al rilascio della concessione diciottenale. Il comune rilascia contestualmente concessione petrolifera e permesso a costruire. La concessione deve contenere il divieto di esercitare l'attività assentita prima dell'effettuazione di apposito collaudo, ad eccezione di quanto previsto all'art. 7
6. La richiesta di eventuali integrazioni , per la produzione delle quali si prevede un tempo ulteriore massimo di 30 giorni, sospende il termine per il rilascio della concessione. Tale termine riprenderà a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.

Art. 3
Potenziamento

1. La domanda per il rilascio della concessione al potenziamento di un impianto autostradale con aggiunta di prodotti non precedentemente autorizzati è presentata al Comune unitamente ad una perizia giurata redatta da un tecnico competente alla sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al

relativo albo professionale, attestante il rispetto delle prescrizioni fiscali, sanitarie, ambientali e di prevenzione incendi.

2. Nel caso di impianti localizzati in aree di servizio che interessano più territori comunali limitrofi, l'istanza deve essere inoltrata al Comune nel cui ambito territoriale insiste la parte più ampia di superficie dell'area.
3. Il richiedente deve provvedere entro 15 giorni a dare comunicazione dell'istanza alla società titolare della concessionaria autostradale o dell'ANAS.
4. Qualora il potenziamento consista nell'aggiunta dei prodotti G.P.L. e/o metano, il Comune deve verificare gli aspetti riguardanti la compatibilità urbanistica la cui normativa viene, in ogni caso, fatta salva.
5. Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, completa della necessaria documentazione, il responsabile dell'Area Funzionale competente provvede al rilascio della concessione.
6. A seguito del rilascio della concessione, al fine di verificare la corretta realizzazione delle opere oggetto di potenziamento, il Comune procede al collaudo da effettuarsi ai sensi di quanto disposto all'art. 7.

Art. 4 Modifiche

1. Non sono soggette al rilascio della concessione le seguenti modifiche:
 - a) Sostituzione di colonnine a semplice o doppia erogazione con altre a doppia o multipla erogazione e viceversa, per prodotti già autorizzati;
 - b) Aumento o diminuzione del numero di colonnine per prodotti già autorizzati;
 - c) Installazione di apparecchi accettori di carta di credito;
 - d) Cambio di destinazione delle colonnine, per prodotti già autorizzati;
 - e) Cambio di destinazione dei serbatoi e conseguenti modifiche dei collegamenti meccanici;
 - f) Sostituzione e/o aumento del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi e dell'olio lubrificante;
 - g) Sostituzione dei miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;
 - h) Installazione di apparecchiature self-service a prodotti già autorizzati;
 - i) Estensione di apparecchiature self-service ad altri prodotti già autorizzati.
2. Tali modifiche devono essere comunicate almeno 30 giorni prima al Comune sede dell'impianto che provvede a darne comunicazione al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, alla AUSL, all'ARPAT, all'Agenzia delle Dogane competenti, alla Società Titolare della Concessione autostradale. Le modifiche devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza, fiscali, sanitarie e ambientali. Alla comunicazione devono essere allegati relazioni tecniche ed elaborati grafici.
3. Nel caso di impianti localizzati in aree che interessano più territori comunali limitrofi, la comunicazione deve essere inoltrata al Comune nel cui ambito territoriale insiste la parte più ampia di superficie dell'area.
4. La comunicazione delle modifiche di cui al presente articolo è allegata, da parte del responsabile dell'Area Funzionale competente, al provvedimento concessorio per il successivo aggiornamento.
5. Salvo i casi di cui alle lett. d), e) e i) primo comma, è obbligatoria l'effettuazione di apposito collaudo. Qualora le modifiche comportino alterazioni materiali degli allacciamenti e delle attrezzature degli impianti, il collaudo è comunque obbligatorio anche nei casi di cui alle lett. d), e) ed i).

6. La ristrutturazione totale di un impianto nella stessa area, da intendersi come il mutamento contemporaneo di tutte le parti costitutive dello stesso, non costituisce modifica e deve essere effettuata secondo quanto disposto dall'art.2

Art. 5

Trasferimento della titolarità della concessione

1. La domanda tendente ad ottenere il trasferimento della titolarità della concessione deve essere presentata al Comune sede dell'impianto ed essere sottoscritta dal concessionario cedente e dal subentrante.
2. La domanda deve essere corredata da:
 - a) Dichiarazione di assenso da parte della Società titolare della concessione autostradale o dell'ANAS;
 - b) Documentazione o autocertificazione dalla quale risulti che il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi e della capacità tecnico - organizzativa ed economica di cui agli artt. 5, 6 e 7 del D.P.R. 27 ottobre 1971 n. 1269;
 - c) Parere dell'Agenzia delle Dogane ;
3. La concessione può essere trasferita a terzi solo unitamente alla proprietà o disponibilità del relativo impianto.
4. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, completa della suddetta documentazione, il responsabile dell'Area Funzionale competente provvede alla nuova intestazione della concessione, dandone comunicazione al cedente, al subentrante, alla Agenzia delle Dogane , al Comando Vigili del Fuoco, all'A.R.P.A.T. e all'A.U.S.L. competenti per territorio.

Art. 6

Rinnovo della Concessione

1. La domanda di rinnovo della concessione di un impianto deve essere presentata al Comune sede dell'impianto a pena di decadenza, almeno sei mesi prima della scadenza diciottennale.
2. Nel caso di impianti localizzati in aree che interessano più territori comunali limitrofi, l'istanza deve essere inoltrata al Comune nel cui ambito territoriale insiste la parte più ampia di superficie dell'area;
3. Fino all'emanazione del provvedimento di rinnovo rimangono in vigore i diritti e gli oneri relativi all'esercizio dell'impianto, derivanti dalla precedente concessione.
4. la domanda deve essere corredata da:
 - a) documentazione o autocertificazione dalla quale risulti che il titolare della concessione è in possesso dei requisiti soggettivi, nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli artt. 5, 6 e 7 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269;
 - b) perizia giurata, redatta da tecnico competente , iscritto al relativo albo professionale, attestante la conformità dell'impianto alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e antincendio nonché alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici;
 - c) dichiarazione di assenso da parte della società titolare della concessione autostradale o dell'ANAS, alla permanenza dell'impianto ovvero copia della relativa istanza, inviata alla società autostradale.
5. Il rinnovo della concessione è subordinato all'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto. Tale idoneità deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla Commissione di cui al successivo articolo.

6. Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione prevista dal presente articolo, il responsabile dell'Area Funzionale competente provvede al rinnovo della concessione, inviandone copia al concessionario, all'Agenzia delle Dogane, al Comando dei Vigili del Fuoco, alla A.U.S.L. e all'A.R.P.A.T. competenti per territorio.

Art. 7

Collaudo degli impianti ed esercizio provvisorio

1. La Commissione comunale di collaudo per gli impianti di distribuzione di carburante situati lungo le autostrade e i raccordi autostradale è composta da:
 - a) Responsabile Area Funzionale comunale competente o suo delegato, individuato tra i funzionari in servizio presso l'Amministrazione comunale;
 - b) Dirigente Responsabile dell'Agenzia delle Dogane o suo delegato, individuato tra i funzionari in servizio presso l'ufficio competente per territorio;
 - c) Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato, individuato tra i funzionari in servizio presso il Comando competente per territorio;
 - d) Direttore dell'A.R.P.A.T. o suo delegato, individuato tra i funzionari in servizio presso l'Azienda competente per territorio;
 - e) Direttore dell'Azienda Sanitaria Locale o suo delegato, individuato tra i funzionari in servizio presso l'Azienda competente per territorio.
2. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'interessato, con le stesse modalità previste per gli impianti di distribuzione di carburanti localizzati sulla rete stradale ordinaria, la Commissione suddetta provvede ad effettuare il collaudo.
3. In caso di esito negativo del collaudo, il Comune competente può assegnare un termine all'interessato per l'eliminazione delle irregolarità riguardanti l'impianto e disporre l'effettuazione di un nuovo collaudo.
4. Copia del verbale di collaudo è trasmessa, a cura del Comune al concessionario, al Comando dei Vigili del Fuoco, all'Agenzia delle Dogane, all'A.U.S.L. e all'A.R.P.A.T. competenti per territorio.
5. Gli oneri del collaudo sono a carico del richiedente che provvede al pagamento secondo le modalità previste i collaudi degli impianti di distribuzione di carburanti localizzati su rete ordinaria.
6. In attesa del collaudo, e su richiesta del concessionario, il Responsabile dell'Area Funzionale competente può concedere l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a 180 giorni, prorogabili, previa presentazione della seguente documentazione:
 - a) Perizia giurata rilasciata da tecnico competente, iscritto al relativo albo professionale, comprovante il rispetto delle norme di sicurezza e la corretta esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato o comunicato;
 - b) Richiesta al competente comando dei Vigili del Fuoco del certificato di prevenzione incendi da parte del concessionario, con l'impegno all'osservanza delle prescrizioni o condizioni imposte dai Vigili del Fuoco.
7. Sono escluse dall'esercizio provvisorio le apparecchiature destinate al contenimento o all'erogazione di G.P.L. o metano per autotrazione.

Art. 8

Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento si applica anche alle istanze già depositate agli atti dell'Amministrazione comunale. Ai fini dell'istruttoria delle stesse si terrà conto della documentazione già

validamente presentata che dovrà essere eventualmente integrata alla luce di quanto previsto ai precedenti articoli .

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme contenute o richiamate nel D. Lgs. n. 32 del 11/2/1998 e nel D.P.R. n. 1269 del 27/10/1971.
3. Per quanto riguarda il procedimento amministrativo si rinvia alla Legge 241/1990; per quanto riguarda eventuali procedimenti edilizi si rinvia alla L.R. 1/2005.
4. La norma procedurale prevista dall'art.2, comma 6 del presente regolamento si applica anche ai procedimenti di rinnovo, di trasferimento di titolarità, e di potenziamento degli impianti.
5. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione che ne dispone l'approvazione e si adegua automaticamente alle norme vigenti sopravvenute.